



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 febbraio 2004 (03.03)
(OR. EN)**

6721/04

TELECOM 39

RELAZIONE

del: COREPER

al: CONSIGLIO

n. doc. prec.: 6422/04 TELECOM 29

n. prop. Com: 5691/04 TELECOM 11

Oggetto: Comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (spam)
– Conclusioni del Consiglio

I. INTRODUZIONE

Il 22 gennaio 2004 la Commissione ha adottato la comunicazione relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate (spam)¹, che è stata presentata al Consiglio il 27 gennaio 2004.

¹ Doc. 5691/04 TELECOM 11.

La comunicazione esamina l'entità e le dimensioni del fenomeno, ne analizza gli aspetti fondamentali e specifica una serie coerente di azioni complementari (in particolare di autoregolamentazione, tecniche e di sensibilizzazione) basate sull'efficace recepimento, attuazione e monitoraggio del nuovo quadro normativo CE sulle comunicazioni indesiderate negli Stati membri (vedi nota 4, pag. 6). La comunicazione sottolinea l'importanza di una cooperazione stretta e costante tra la Commissione, gli Stati membri, i soggetti interessati ed i protagonisti internazionali nella lotta agli "spam".

A seguito della comunicazione la Presidenza ha presentato un progetto di conclusioni del Consiglio sulle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (spam) che è stato esaminato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti il 25 febbraio 2004.

II. RISULTATI DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DEI RAPPRESENTANTI PERMANENTI

Il testo delle conclusioni del Consiglio, nella forma emersa dall'esame del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, figura nell'allegato del presente documento. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha raggiunto un accordo di massima sul testo. Le riserve che ancora sussistono sono elencate al punto III.

Il Consiglio è invitato ad esaminare le questioni che ancora sussistono, in vista dell'adozione delle conclusioni del Consiglio nella sessione del Consiglio.

III. RISERVE

Le riserve ancora da sciogliere sono le seguenti:

- Riserva d'esame parlamentare di DK sul progetto di conclusioni del Consiglio.
- Riserve linguistiche di BE, ES e FR sull'intero testo.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
sulle comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta (spam)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1. ACCOGLIE CON FAVORE

- la comunicazione della Commissione relativa alle comunicazioni commerciali indesiderate (spam).

2. RICONOSCE

- l'importanza dei servizi di comunicazione elettronica, compresi i servizi di messaggia mobile, per la crescita e la competitività nell'Unione europea e il ruolo chiave che riveste la fiducia dell'utente per il successo del commercio elettronico e lo sviluppo della società dell'informazione;
- il danno e i rischi causati dalle comunicazioni indesiderate in particolare per quanto riguarda la vita privata delle persone fisiche e la tutela dei minori;
- le difficoltà incontrate dai singoli e dalle imprese a causa del notevole volume di comunicazioni indesiderate;
- l'importanza di una stretta cooperazione tra Unione europea, Stati membri, autorità nazionali e settore privato (in particolare, fornitori di servizi Internet, produttori di software, industria e associazioni di consumatori), oltre che con i paesi terzi e con i protagonisti internazionali nella lotta agli "spam".

3. RITIENE

- che siano necessarie azioni coordinate supplementari a complemento delle disposizioni legislative comunitarie vigenti, a favore di cittadini, consumatori e imprese dell'Unione europea;
- che dette azioni debbano essere imperniate su un'efficace applicazione negli Stati membri, una maggiore cooperazione internazionale, la partecipazione attiva di tutti gli operatori del mercato e un'accresciuta consapevolezza da parte dei consumatori e dei cittadini;
- che l'ulteriore sviluppo di soluzioni tecniche continui a svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema degli "spam".

4. INVITA GLI STATI MEMBRI

- a completare in maniera tempestiva ed efficace il recepimento della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ² e, in particolare, dell'articolo 13, in cui è sancito, fra l'altro, il principio del consenso preventivo (opt-in) per le comunicazioni di commercializzazione diretta mediante posta elettronica;
- a valutare l'efficacia dei meccanismi di applicazione e, in particolare, delle procedure applicate al trattamento dei reclami transfrontalieri, quali quelli previsti dagli accordi di reciproca assistenza;
- a valutare la possibilità di instaurare un maggiore coordinamento tra Stati membri attraverso i meccanismi esistenti, quali il comitato per le comunicazioni o altre reti di contatto appropriate;
- a scambiarsi le informazioni, in particolare sulle migliori pratiche in merito all'applicazione efficace e alla misurazione degli "spam", compresa la possibilità di elaborare, eventualmente in cooperazione con la Commissione, un'impostazione comune per la raccolta a fini statistici dei dati relativi agli "spam";
- ad incoraggiare la necessaria cooperazione tra tutti gli organismi competenti impegnati a far applicare le nuove norme in materia di comunicazioni indesiderate, ed eventualmente tra questi e il settore privato allo scopo di elaborare una strategia efficace e globale per contrastare gli "spam";
- a esaminare, ove opportuno, tutte le condizioni giuridiche, compresi i requisiti in materia di riservatezza, attinenti all'applicazione di soluzioni tecniche per affrontare il fenomeno degli "spam", quali i software di filtraggio;
- a sostenere, ove opportuno in cooperazione con la Commissione, nel 2004, campagne di sensibilizzazione, che coinvolgano tutte le parti interessate (compresa l'industria e le associazioni di consumatori/utenti), relative a prevenzione, pratiche commerciali accettabili e soluzioni tecniche e giuridiche a disposizione degli utenti;

² Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

- a continuare a intensificare la cooperazione internazionale a livello bilaterale e multilaterale nella lotta agli "spam", tenendo conto in particolare dei lavori in corso in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e della dichiarazione e del piano d'azione adottati nella prima sessione del Vertice mondiale delle Nazioni Unite sulla società dell'informazione (WSIS, Ginevra, 2003).

5. SI COMPIACE DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE

- di valutare l'efficacia delle azioni intraprese dalle parti competenti per affrontare il fenomeno degli "spam" e di valutare, entro la fine del 2004, la necessità di eventuali azioni supplementari;
- di individuare, unitamente agli Stati membri, le migliori modalità per garantire l'applicazione transfrontaliera nell'UE e con i paesi terzi;
- di collaborare con il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (Gruppo dell'articolo 29) ³ allo scopo di giungere a una interpretazione comune delle nuove norme in materia di comunicazioni indesiderate;
- di sostenere l'elaborazione di codici di condotta online su scala europea nel settore della vendita diretta e di fornire informazioni sulle politiche di attuazione nazionali attraverso il suo sito web "Europa" o altre fonti accessibili al pubblico;
- di riferire periodicamente agli Stati membri in merito alle iniziative di lotta agli "spam";
- di analizzare possibili soluzioni a livello internazionale per affrontare il fenomeno degli "spam", anche a livello di WSIS, OCSE e di tutti gli altri consessi competenti.

6. INVITA LA COMMISSIONE

- a esplorare eventuali possibilità di finanziamento nel quadro di programmi di finanziamento comunitari attuali o futuri per sostenere le azioni di lotta agli "spam".

³ Cfr. articolo 15, paragrafo 3 della direttiva 95/46/CE e articoli 29 e 30 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

7. INVITA GLI OPERATORI DEL MERCATO

- ad adattare il più rapidamente possibile i loro metodi di raccolta e di trattamento dei dati rendendoli conformi ai principi stabiliti nel nuovo quadro normativo in materia di comunicazioni indesiderate⁴;
- ad adottare soluzioni di autoregolamentazione per combattere gli "spam", quali disposizioni contrattuali specifiche tra fornitori di servizi e clienti, diffusione di codici di condotta efficaci, uso di marchi e efficaci meccanismi di reclamo fondati sull'autoregolamentazione;
- a elaborare meccanismi alternativi di composizione delle controversie efficaci e compatibili con le disposizioni di legge;
- a continuare a sviluppare soluzioni tecniche per contrastare gli "spam", compresi sistemi o servizi di filtraggio per i loro clienti, in conformità delle disposizioni del diritto comunitario, a fornirli in opzione su richiesta e a fornire informazioni su servizi o prodotti di filtraggio proposti da terzi che sono a disposizione degli utenti finali;
- a utilizzare dispositivi di rete, quali server, relay e proxy adeguatamente protetti contro le attività connesse con gli "spam".

8. INVITA TUTTE LE PARTI

- a partecipare a dibattiti intesi a sviluppare soluzioni e procedure tecnologiche utilizzate a livello mondiale potenzialmente in grado di contrastare gli "spam" in maniera efficace.

⁴ Direttiva 2002/58/CE e direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).